

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. Francesco Alfieri

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Claudio Auricchio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Biagio Motta

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

è stata resa pubblica all'albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del Comune di Torchiara, sede operativa [www.comune.torchiara.sa.it](http://www.comune.torchiara.sa.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 11-5-2013 come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dr. Claudio Auricchio

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Claudio Auricchio

**UNIONE COMUNI "ALTO CILENTO"**  
**AGROPOLI - LAUREANA - LUSTRA - PERDIFUMO**  
**PRIGNANO - RUTINO - TORCHIARA**

Tel. 0974/831102 Fax 0974/831921

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE**

**N. 8**  
**DEL 13 APRILE 2013**

**OGGETTO:** Tributo sui Rifiuti e sui Servizi – Provvedimenti.

L'anno **duemilatredici** il giorno **tredecim** del mese di **aprile** alle ore 10,00, presso la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:

<b>AVV. ALFIERI FRANCESCO</b>	<b>PRESIDENTE</b>
<b>CAV. CASTELLANO GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>PROF. GARGANO RAFFAELLO</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>ING. VORIA MICHELE</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>RAG. SERRA ANGELO</b>	<b>ASSESSORE</b>
<b>AVV. CANTALUPO GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>

Risultano assenti i signori: Paolillo Vincenzo.

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA UNIONALE

**Premesso** che, con precedenti atti perfetti ai sensi di legge, il Comune di Agropoli ha affidato il servizio TARSU a questa Unione di Comuni;

**VISTO** l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

**RILEVATO** che dalla suddetta data sono soppressi tutti i prelevamenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, ai sensi del comma 46, dell'articolo 14 in parola;

**EVIDENZIATO** che contestualmente alla soppressione delle entrate sopra citate, è compresa l'abrogazione dell'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, pur sopravvivendo il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

**CONSIDERATO** che il nuovo tributo dovrà consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga";

**PRESO ATTO** che la tariffa deve essere applicata a tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Agropoli, comprese le aree scoperte pertinenti delle utenze non domestiche;

**RIMARCATO** che soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**VISTO** l'art. 10 c. 2 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013 il quale prevede che, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

e) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

f) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**VISTO** l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

**RITENUTO** pertanto, necessario stabilire il numero delle rate e le date di scadenza di versamento del tributo, per il solo anno 2013, nelle more di approvazione del Regolamento Comunale;

**PRESO ATTO** che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:

Con voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire, per il solo anno 2013, nelle more di approvazione del Regolamento Comunale, n. 2 rate per il versamento del tributo, aventi le seguenti scadenze:
  - I^ Rata pari al 50% entro il 31 maggio 2013
  - II^ Rata pari al 50% entro il 30 settembre 2013
- 3) Di stabilire che le due rate di versamento del tributo saranno determinate in base a quanto dovuto dai contribuenti per l'anno 2012 per la TARSU;
- 4) Di stabilire, inoltre, che la nuova tassa sui rifiuti (TARES) e la maggiorazione sui servizi si pagheranno con l'ultima rata a conguaglio delle somme versate in acconto, con la prima rata dell'esercizio 2014;
- 5) Di stabilire, infine, che per le prime due rate l'Ufficio Tributi invierà ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale già predisposti per il pagamento della TARSU;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.